

ORDINANZA 29 marzo 2016.

Proroga dell'ordinanza 1° marzo 2013 in materia di identificazione sanitaria degli equidi, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, recante «Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e, in particolare, l'articolo 18 concernente la rintracciabilità degli animali e degli alimenti da essi derivati;

Visto l'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, il quale stabilisce che, sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale, avvalendosi anche dell'AIA, attraverso i propri uffici periferici, per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante;

Visto il decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007, recante «Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 2007, n. 148;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2009, recante «Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 marzo 2010, n. 65;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29, recante «Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 settembre 2011, recante «Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 novembre 2011, n. 272, S.O.;

Vista l'ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute 1° marzo 2013 in materia di identificazione sanitaria degli equidi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 2013, n. 85, come prorogata da ultimo con ordinanza 23 marzo 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 2015, n. 83, in vigore fino al 9 aprile 2016;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione del 17 febbraio 2015 recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio sui metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) in vigore dal 1° gennaio 2016, che abroga il regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione del 6 giugno 2008;

Considerato che, nelle more dell'emanazione delle disposizioni attuative del richiamato Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio sui metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino), è necessario continuare ad assicurare le attività di identificazione e registrazione degli equidi nell'ambito delle attività di controllo sanitario e nell'applicazione delle misure a tutela del benessere animale;

Considerato che la mancanza di identificazione espone gli equidi al concreto rischio di clandestinità sottraendoli ai controlli sanitari e di benessere animale;

Considerato, pertanto, che continua a sussistere la necessità di rendere disponibili ai Servizi veterinari tutti i dati indispensabili per l'espletamento delle attività di controllo, nonché per la gestione delle emergenze di carattere sanitario;

Ritenuto, pertanto, necessario prorogare di ulteriori dodici mesi l'efficacia della richiamata ordinanza 1° marzo 2013;

Ordina:

Art. 1.

1. L'efficacia dell'ordinanza 1° marzo 2013, e successive modificazioni, è prorogata di dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 29 marzo 2016

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2016

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali reg.ne prev. n. 1240

16A02848

